



26024-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1065/2022
SERGIO BELTRANI		UP - 22/04/2022
PIERLUIGI CIANFROCCA		R.G.N. 11050/2021
VINCENZO TUTINELLI	- Relatore -	
GIOVANNI ARIOLLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato il (omissis)
(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;

La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8,

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità delle odierne ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 2 aprile 2014 dal Tribunale di Forlì in relazione a fattispecie di estorsione.

2. Propongono ricorso per cassazione le imputate (omissis) e (omissis) articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità e alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La difesa afferma che le imputate avrebbero agito per ottenere il corrispettivo delle proprie prestazioni sessuali e la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 20 novembre 2001 (causa C-268/99) secondo cui "*la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita e rientra nella nozione di attività economiche*". Tale sentenza implicherebbe la possibilità di agire in giudizio per il pagamento del corrispettivo del meretricio e quindi dovrebbero ritenersi legittime le richieste oggetto di contestazione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite.

Secondo la difesa, la contemporanea presenza delle imputate sarebbe avvenuta in momenti in cui non erano state articolate minacce e quindi risulterebbe irrilevante.

2.3. Violazione di legge in conseguenza del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza della (omissis) (omissis) in conseguenza del carattere marginale delle condotte ad essa ascrivibili.

2.4. Violazione di legge in conseguenza del carattere eccessivo e della mancata motivazione dell'aumento a titolo di continuazione.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del discostamento dai minimi edittali della pena pecuniaria.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata, che valorizza le condizioni di debolezza psicologica e la sistematica vessazione della persona offesa, risulterebbe viziata e meritevole di censura perché – secondo il ricorrente – la logica avrebbe imposto che all'avvenuto riconoscimento del minimo della pena detentiva conseguisse il riconoscimento del minimo della pena pecuniaria.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Quanto alle questioni in punto ^{di} dichiarata penale responsabilità, deve rilevarsi come risulta sostanzialmente incontestata la presenza di richieste di denaro da parte delle due donne con la minaccia di fornire fotografie compromettenti a familiari dell'imputato qualora costui non avesse adempiuto. Tali somme, secondo la ricostruzione giudiziale, risultavano del tutto esorbitanti e quindi ulteriori rispetto alla richiesta di corrispettivo da parte delle prostitute e riguardavano quindi richieste che in nessun modo potevano ricollegarsi al corrispettivo del meretricio. Stante tale assunto, peraltro nemmeno contrastato in sede di ricorso, il richiamo dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea così come le contestazioni avanzate dalle ricorrenti appaiono, a tacer d'altro, del tutto inconferenti, nemmeno potendosi ritenere in dubbio la natura minacciosa delle stesse.

3. Quanto alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, risulta indubbio nella ricostruzione giudiziale che vi sono state plurime occasioni in cui entrambe le donne hanno avanzato congiuntamente le richieste estorsive. Tale circostanza risulta essere confermata non solo dalla persona offesa ma anche dal teste (omissis). Il fatto che tali pretese siano state costantemente correlate alla minaccia di rendere pubbliche le fotografie compromettenti non permette di identificare richieste disgiunte dalle minacce.

3.1. La riconosciuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite e il fatto che la (omissis) abbia pacificamente posto in essere condotte corrispondenti alla fattispecie tipica dell'estorsione permettono di escludere che possa essere riconosciuta nel caso di specie l'attenuante della partecipazione di minima importanza.

L'articolato motivo risulta inammissibile anche perché la circostanza prevista dall'art. 114 cod. pen. non trova applicazione, oltre che nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen., quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come appunto avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio; infatti, la clausola di riserva "salvo che la legge disponga altrimenti", contenuta nell'art. 112 cod. pen., non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l'applicabilità dell'attenuante in presenza di siffatte norme speciali, (Sez.

1, Sent. n. 37277 del 23/04/2015 Rv. 264565), logicamente incompatibili perché una modalità della condotta che fonda un aumento di pena superiore a un terzo non può essere allo stesso tempo considerata alla stregua di un attenuante.

4. Le doglianze in punto determinazione della pena base e entità degli aumenti a titolo di continuazione risultano manifestamente infondate in conseguenza del fatto che la pena base si attesta su valori assolutamente prossimi ai minimi edittali con la conseguenza che non sussiste, anche in relazione alla determinazione di minimi scostamenti della pena pecuniaria, obbligo di motivazione ulteriore rispetto alla mera valutazione di congruità (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Gli aumenti a titolo di continuazione risultano peraltro di entità assai trascurabile permettendo in tal modo di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 – 01).


5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022

Il Consigliere estensore
(Vincenzo Tutinelli)



Il Presidente
(Luciano Imperiali)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 6 LUG. 2022



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pignotti

